

Publicato il 28/04/2026

**N. 07710/2026 REG.PROV.COLL.**  
**N. 08381/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2025, proposto da

Francesco Fancello, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso del Rinascimento n. 24;

*contro*

**Consob** – Commissione Nazionale per la Società e La Borsa, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*nei confronti*

Alessandra Rosato e Diego Monorchio, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- della disposizione n. 95/24 del 27 dicembre 2024, con la quale il Direttore Generale della **CONSOB** ha reso noto l'esito dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020 e dunque i promossi alla qualifica di funzionario di 1<sup>a</sup>, nella parte in cui il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti in graduatoria e dunque

in posizione utile per conseguire la promozione alla qualifica superiore e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l'idoneità alla promozione;

- della graduatoria dello scrutinio per la valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1<sup>a</sup> dalla qualifica di funzionario di 2<sup>a</sup> approvata dalla Giunta di Scrutinio per le promozioni a funzionario di 1<sup>a</sup> della carriera direttiva per l'anno 2020 di **CONSOB** e delle relative promozioni a funzionario di 1<sup>a</sup> di cui al verbale n. 18 del 19 dicembre 2024, e dell'allegato 2 "Tabella Punteggio" del predetto verbale nella parte in cui: i) al dott. Fancello non è stato attribuito il punteggio che gli sarebbe spettato; ii) il dott. Fancello non è stato collocato nei primi 19 posti e dunque in posizione utile alla promozione e nemmeno ha raggiunto il punteggio minimo di 89 per l'idoneità alla promozione;

- del verbale n. 13 del 31 ottobre 2024 della Giunta di scrutinio per le promozioni a funzionario di 1<sup>a</sup> della carriera direttiva per l'anno 2020 *in parte qua* e segnatamente nella parte relativa alla valutazione del dott. Fancello e in cui non sono stati attribuiti i giudizi e relativi punteggi che gli sarebbero spettati;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli eventuali contratti stipulati dai promossi;

nonché per la condanna della **CONSOB** - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa a procedere alla rivalutazione del candidato dott. Fancello per la corretta attribuzione dei punteggi al medesimo spettanti e conseguentemente ad aggiornare la graduatoria e disporre la relativa promozione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della **Consob**;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'odierno ricorrente è collocato alla posizione n. 46 della graduatoria e che i vincitori della procedura per cui è causa sono ricompresi tra il numero 1 e il numero 19 della suddetta graduatoria, mentre gli idonei non vincitori tra il 20° e il 41° posto;

Ritenuto che, sulla scorta delle indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza, *“Chi impugna la graduatoria di un concorso a posti di pubblico impiego deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta; ove invece l'eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbero una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei?”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477);

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio;

Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata, con espressa indicazione degli stessi;

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo del giudizio, l'udienza pubblica del 3 novembre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 novembre 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luigi Edoardo Fiorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO